



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.G. P.U. n. 68-1/2023

IL GIUDICE DESIGNATO

lette la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII, formulata dall'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA [REDACTED] a

[REDACTED], la documentazione allegata e, segnatamente, la relazione particolareggiata del professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, designato da questo Tribunale;

letti il proprio decreto di data 16.9.2023, la conseguente nota integrativa depositata il 28.9.2022, la documentazione allegata a tale nota e la relazione integrativa del gestore della crisi;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica;

rilevato che la proposta viene formulata dall'Associazione ricorrente, debitrice non assoggettabile a liquidazione giudiziale e dal suo presidente sig. [REDACTED], da quest'ultimo per i soli debiti del sodalizio che su di lui gravano per la responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c., ragion per cui il predetto non può ritenersi consumatore, ai fini della presente procedura;

ritenuto lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, ove si consideri che: -l'Associazione ha debiti per complessivi € 345.850,85 (si veda pag. 17 della nota integrativa), è proprietaria unicamente di un vecchio automezzo e di attrezzature varie, del valore complessivo di circa € 8.260,00, alla data del 19.9.2023 aveva giacenze liquide sul conto corrente, a seguito dei tesseramenti, per € 59.987,13; -i debiti dell'Associazione per i quali sussiste la responsabilità solidale del sig. [REDACTED] ammontano a € 80.902,61 (dei quali € 35.135,38 per debiti di natura tributaria), il predetto è proprietario di un immobile adibito a sua abitazione del valore di mercato stimato di circa € 100.000,00, in relazione al

quale può indicarsi un valore di pronto realizzo di circa € 75.000,00; su tale immobile, tuttavia, grava l'ipoteca a garanzia del mutuo concesso per l'acquisto, mutuo che deve essere ancora restituito per un importo di circa € 49.000,00 (doc. 34), conseguendone che il solo importo di circa € 26.000,00 potrebbe residuare per il soddisfacimento dei debiti dell'associazione dei quali egli deve rispondere; ancora, il sig. [] è proprietario di un'autovettura Fiat Bravo del valore di mercato di circa € 2.500,00 e percepisce un trattamento pensionistico di € 2.257,00 mensili circa (calcolato su dodici mesi);

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui agli art. 75, 76 CCII, che non constano precedenti esdebitazioni, né, allo stato, atti in frode ai creditori;

rilevato che, con la nota integrativa depositata il 28.9.2023, i ricorrenti hanno precisato che, delle ipotesi formulate nell'originaria proposta di accordo, intendono sottoporre ai creditori la sola ipotesi A, come illustrata a pagina 5 della nota integrativa, rinunciando all'ipotesi, peggiorativa, sub B, di cui alle pag. 21-22 dell'originaria proposta;

lette la relazione particolareggiata redatta dal professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Antonia Simona Terlizzi e la sua integrazione, conseguente alla modifica della proposta e del piano a seguito del decreto del 16.9.2023 e rilevato che il professionista, fornite tutte le indicazioni richieste dall'art. 76 CCII, ha attestato la completezza e la veridicità dei dati esposti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria per tutto il ceto creditorio;

rilevato, in particolare, che il gestore della crisi ha attestato che il pagamento proposto ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente non è inferiore a quanto realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'attivo in caso di liquidazione;

rilevato che al ricorso sono stati allegati, tra gli altri documenti: -la perizia di stima dell'immobile del quale il sig. [] è proprietario; -la valutazione acquisita per l'autovettura del sig. [] - il piano di ammortamento del mutuo garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà del sig. [] che evidenzia il residuo dovuto al luglio 2023;

rilevato che i debitori hanno richiesto di disporre ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 78 CCII;

rilevato che i debitori sollecitano l'assegnazione di un termine per il voto di durata inferiore al massimo, onde consentire che l'auspicata omologazione possa intervenire entro il termine del 31.10.2023, previsto per il primo pagamento da eseguirsi ai fini della definizione agevolata (c.d. rottamazione *quater*);

ritenuto di non poter ravvisare esigenze di tutela che impongano la nomina del commissario giudiziale;

P.Q.M.

1) dispone l'apertura della procedura di concordato minore e che il professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi provveda all'immediata comunicazione a tutti i creditori della proposta e della nota integrativa della stessa di data 28.9.2023, nonché del presente decreto, a mezzo della posta elettronica certificata;

2) dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, nel sito *web* del Tribunale di Udine;

3) assegna ai creditori il termine di giorni quindici -decorrente dalla data della ricezione della comunicazione eseguita dal professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, di cui al punto 1)- per far pervenire al predetto professionista, a mezzo della posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 c. 1 *ter* di cui al D.L.vo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

4) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

5) dispone che il professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi curi l'esecuzione del presente decreto;

6) manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto ai ricorrenti e al professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Antonia Simona Terlizzi.

Udine, 29 settembre 2023.

Il giudice

dott.ssa Annalisa Barzazi